



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 12/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 20 dicembre 2011, n.1039

Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 3 marzo 2009 n. 260. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia.

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di dicembre in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INNOVAZIONE
E CONOSCENZA IN AGRICOLTURA,
SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA
EFFETTUATA DALL'UFFICIO, RIFERISCE:

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei "Centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008, "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTO l'art.2, comma 5 - septies, legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225. Adeguamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) alle disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 3 marzo 2009: "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008. Revoca Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 14 maggio 2002";

ATTESO che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono costituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali dai soggetti individuati dal comma 2

dell'art. 3 bis del D.Lgs. 165/1999 i cui requisiti sono definiti all'art 1 del Decreto MiPAAF 28 marzo 2008. In particolare, ai sensi della predetta normativa, si intendono per:

- "organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative" quelle rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque Regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa ai sensi dell'art.7 del suddetto Decreto;
- "organizzazioni dei produttori e lavoratori" le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL;
- "associazioni di liberi professionisti" quelle costituite mediante atto registrato tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie dei CAA;

RITENUTO che le società richiedenti devono avere un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a Euro 51.645,69, sempre che la normativa vigente non preveda, in funzione della tipologia di società, importi minimi superiori;

CONSIDERATO che i CAA svolgono le seguenti attività di assistenza agli agricoltori provvedendo a:

- a) tenerne ed eventualmente conservarne le scritture contabili;
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

CONSIDERATO che per le attività sopra indicate i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

CONSIDERATO che, il menzionato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008, ha ridefinito i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), ridefinendone i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e stabilendo l'obbligo per i centri già abilitati di adeguarsi ai nuovi requisiti;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 bis del D.Lgs, n. 165/99 e dal D.M. 27 marzo 2008, le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia, concedono l'abilitazione ad esercitare l'attività, garantiscono la vigilanza dei Centri e verificano altresì l'avvenuto adeguamento dei CAA operanti nel proprio territorio ai nuovi requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

TENUTO CONTO che, al fine di recepire le modifiche introdotte dal citato Decreto, la Regione Puglia ha approvato la D.G.R. 260 del 3 marzo 2009 avente ad oggetto: "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008. Revoca Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 14 maggio 2002", dando mandato al Dirigente del Servizio Agricoltura di predisporre le direttive, nonché la relativa modulistica, volte all'accertamento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

RITENUTO che l'art.2 della legge 26 febbraio 2011, n.10 stabilisce che “le Società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011”;

CONSIDERATO che è divenuto obbligatorio per tutti i CAA riconosciuti dalle varie Regioni e per le relative sedi operative già operanti alla data del 31 marzo 2011 adeguarsi ai requisiti previsti nel DM 27 marzo 2008 e dei relativi provvedimenti attuativi e che, pertanto, le stesse Regioni interessate dovranno procedere alla verifica ai riconoscimenti concessi al fine di accertarne la conformità al disposto normativo vigente;

PRESO ATTO che nella citata D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260, si dà mandato al Dirigente del Servizio Agricoltura di predisporre le direttive, nonché la relativa modulistica, volte all'accertamento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di CAA, ai sensi del DM 27 marzo 2008, nel territorio della Regione Puglia;

VISTI i documenti redatti ai fini di cui al punto precedente, concernenti:

1. “Direttive relative ai requisiti minimi di garanzia, funzionamento e vigilanza delle sedi operative CAA della Regione Puglia” (Allegato 1);
 2. “Schema di verbale di sopralluogo e di verifica delle sedi operative CAA della Regione Puglia” (Allegato 2);
 3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 3);
 4. “Modello 1 per la richiesta di riconoscimento a svolgere l'attività di CAA” e relativi Schemi di Dichiarazioni A, B, C, D, e E (Allegati 4-5-6-7-8-9);
 5. “Modello 2 per l'apertura di nuova sede operativa CAA” (Allegato 10);
 6. “Modello 3 per la variazione di indirizzo di sede operativa CAA” (Allegato 11);
 7. “Modello 4 per la chiusura di sede operativa CAA” (Allegato 12);
- Allegati e Modelli sono parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO necessario adottare in adempimento delle disposizioni contenute nella già citata D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260 la documentazione e la relativa modulistica, applicativa del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008 e relative alle attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione, secondo gli schemi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sezione adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
p.a. Renato Palmisano

Il Dirigente dell'Ufficio

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del dirigente dell'Ufficio Innovazione e Ricerca in Agricoltura e la relativa sottoscrizione;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

DETERMINA

- di adottare, in adempimento delle disposizioni contenute nella D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260, le direttive e la relativa modulistica in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008 relative alle attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione, allegati al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13/94;

Il presente atto, composto di n. 3 (n. tre) fasciate e n. 12 allegati costituiti rispettivamente da fasciate n. 4 (all. 1), n. 6 (all. 2), n. 1 (all.3), n. 2 (all. 4), n. 3 (all. 5), n. 1 (all. 6), n. 2 (all. 7), n. 3 (all. 8), n. 1 (all. 9), n. 1 (all. 10), n. 2 (all. 11), n. 1 (all. 12), timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme del presente atto sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Copia del presente provvedimento sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari; non sarà inviata all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D'Onghia